

CONVENZIONE “COMUNI DEL CAREGA”, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLA ZONA MONTANA DEL CAREGA TRA I COMUNI DI RECOARO TERME (VI), CRESPADORO (VI), VALLARSA (TN) E SELVA DI PROGNO (VR).

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

TRA

- Il Comune di Recoaro Terme, con sede in _____, Cod. Fisc. _____, rappresentato dal Sindaco _____, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Crespadoro, con sede in _____, Cod. Fisc. _____, rappresentato dal Sindaco _____, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Vallarsa (TN), con sede in _____, Cod. Fisc. _____, rappresentato dal Sindaco _____, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Selva di Progno (VR), con sede in _____, Cod. Fisc. _____, rappresentato dal Sindaco _____, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- l'art. 44 della Costituzione, secondo comma, dispone che la Legge adotta provvedimenti a favore delle zone montane;
- con legge 30 dicembre 1989, n. 439, il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica italiana a ratificare la convenzione della C.E.E. relativa alla carta Europea sulle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;
- l'art. 10 – paragrafo 1 – della citata Carta Europea sancisce il diritto delle collettività locali a collaborare tra di loro per la realizzazione di attività di interesse comune, nell'esercizio delle loro competenze;
- la Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, statuisce all'art. 1 che la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale e che ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente la gestione coordinata di funzioni e servizi, tra Comuni, attraverso il ricorso all'istituto della convenzione;
- l'art. 40 della Legge della Regione Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, prevede analogamente, lo svolgimento, in modo coordinato di funzioni e servizi, attraverso il ricorso all'istituto della convenzione, precisando che le convenzioni stesse costituiscono accordi amministrativi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso:

Ravvisata l'opportunità di stipulare una convenzione tra i Comuni della zona montana del Carega: Recoaro Terme (VI), Crespadoro (VI), Vallarsa (TN) e Selva di Progno (VR) allo scopo di formalizzare la volontà di tali Enti per un'azione organica e coordinata, finalizzata alla salvaguardia del territorio e delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni interessate ed alla valorizzazione della zona attraverso l'attivazione di iniziative di sviluppo economico turistico e sociale;

Precisato che la stipula di questa convenzione tra i Comuni aderenti è da considerare come un primo passo per la valorizzazione della zona del Carega, ricompresa nel comprensorio delle Piccole Dolomiti, delle sue bellezze naturali e del suo patrimonio storico e culturale, fermo rimanendo che gli altri soggetti pubblici e privati, aventi competenze e ruoli a diverso titolo, potranno in ogni momento fornire il loro apporto e la loro collaborazione;

Considerato altresì che, fin da ora, i Comuni contraenti manifestano l'intenzione di coinvolgere nell'iniziativa, a pieno titolo, anche se non come parti della presente convenzione, il Comune di Ala (TN) anch'esso territorialmente ricompreso nell'ambito dell'area del comprensorio "del Carega" il quale in questo momento non è ancora disponibile ad aderire alla presente convenzione;

Ravvisata inoltre l'opportunità – di stimolare la partecipazione, precipuamente a livello operativo, delle associazioni operanti sul territorio a collaborare con i Comuni convenzionati in tutte le iniziative di valorizzazione del comprensorio "Del Carega" e delle "Piccole Dolomiti" che sia di rispettivo interesse;

Tra i Comuni di Recoaro Terme (VI), Crespadoro (VI), Vallarsa (TN) e Selva di Progno (VR) si stipula la seguente convenzione:

ART. 1

FINALITA'

La presente convenzione tra i Comuni di Recoaro Terme (VI), Crespadoro (VI), Vallarsa (TN) e Selva di Progno (VR) è finalizzata ad aumentare la conoscenza reciproca tra realtà diverse, ma con una tradizione e cultura comune da valorizzare, con particolare riferimento della realtà territoriale riguardante la zona montana del Carega, attraverso la gestione associata e coordinata delle seguenti azioni:

A) VALORIZZAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI attraverso:

- A.1 - servizio di escursionismo guidato;
- A.2 – realizzazione di percorsi di sci-alpinismo;
- A.3 – realizzazione di percorsi per l'attività di biciclette da montagna;
- A.4 – realizzazione di percorsi alpinistici attrezzati (c.d. ferrate)
- A.5 – altre iniziative.

B) CREAZIONE E/O VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE ECONOMICO/COMMERCIALI:

- B.1 – attività agrituristiche nelle malghe;
- B.2 – miglioramento delle capacità ricettive e di ristoro dei rifugi di montagna;
- B.3 _ verifica della possibilità di studiare realizzare e sfruttare le energie alternative (eoliche ed idriche);
- B.4 – altre strutture.

C) VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI STORICI DELLA ZONA:

- C.1 _ visite alle Malghe storiche presenti nel comprensorio territoriale del Carega;
- C.2 – promuovere studi e pubblicazioni di contenuto: storico, economico e sociale sui rapporti transfrontalieri tra le Comunità Trentina e Veneta nell’ambito delle Piccole Dolomiti;
- C.3 – promuovere ricerche storico-archeologiche relative alle “Vie Vicentine” di epoca romana;
- C.4 – Valorizzazione di postazioni militari della Grande Guerra;
- C.5 – Altre iniziative;

ART. 2

INFRASTRUTTURE

Per la realizzazione della finalità di cui all’articolo precedente, i Comuni convenzionati si impegnano a concordare tempi e modi di realizzazione delle infrastrutture strumentali al perseguimento di tali obiettivi, quali parcheggi custoditi, piazzole attrezzate, cartellonistica informativa, servizi di trasporto.

Si impegnano altresì a concordare tempi e modi degli interventi di manutenzione delle strutture esistenti, quali sistemazione stradali e rilancio turistico.

ART. 3

DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha la durata di dieci anni, decorrenti dalla stipula della convenzione.

E’ ammessa la proroga dell’efficacia della stessa, purchè deliberata dal competente Organo Consiliare degli Enti aderenti.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dopo che sia stato eseguito almeno un intervento sul territorio di ciascun Comune, e di equivalente entità.

La facoltà di recesso, adottata dal competente Organo Consiliare, è esercitabile da qualunque degli Enti convenzionati, previo preavviso di almeno un anno. La decisione di recedere, purchè motivata deve essere comunicata a ciascuno degli Enti contraenti, mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso la convenzione rimane comunque efficace per gli altri Comuni aderenti.

ART. 4

COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune Capo-convenzione è individuato dal Comitato di cui all’articolo seguente.

Ognuno dei Comuni convenzionati esercita tale attività per un periodo di due anni.

Il Comune Capo-convenzione attua gli indirizzi e le iniziative contenute nel piano annuale degli interventi.

Annualmente presenta al Comitato di cui all'articolo seguente il rendiconto della gestione annuale.

ART. 5

COMITATO DI INDIRIZZO

E' istituito un Comitato di indirizzo per il perseguimento delle finalità stabilite all'art.1.

Esso è composto da otto membri, due per ognuno dei Comuni convenzionati, di cui 4 sindaci (o loro delegati) più un Consigliere od Assessore per ogni comune nominato dal Sindaco.

Ha le seguenti competenze:

- a – predispone ed approva il Piano annuale degli interventi;
- b – specifica i rapporti finanziari tra gli Enti, secondo i criteri stabiliti nell'articolo seguente;
- c – approva il rendiconto della gestione operata dal Comune Capo convenzione, valutandone la conformità a quanto stabilito nel Piano annuale degli interventi e l'efficienza dell'operato;
- d – nel caso di disapprovazione di tale rendiconto è tenuto a darne adeguata e specifica motivazione.

Tutte tali decisioni devono essere prese all'unanimità dei presenti, a condizione che siano rappresentati, almeno per un'unità, tutti i Comuni convenzionati.

Prima dell'adozione del Piano annuale degli interventi, è facoltà del Comitato acquisire il parere degli enti e delle associazioni che a diverso titolo possano essere interessati alle iniziative da realizzare. Rappresentanti di tali enti ed associazioni possono essere invitati a presenziare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

Il Comitato di indirizzo dovrà riunirsi anche su richiesta di uno solo dei Comuni convenzionati.

La verbalizzazione delle riunioni è curata da personale messo a disposizione dal Comune Capo-convenzione pro-tempore.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono determinati sulla base dei seguenti parametri.

- A. - Le spese attuative del piano annuale degli interventi sono commisurate: per il 50% in rapporto alla popolazione residente, calcolata al 1° gennaio di ogni anno e per il 50% in rapporto alla superficie del territorio Comunale. In deroga a quanto sopra indicato gli interventi costituenti realizzazione di nuove opere (investimenti) seguiranno il criterio della territorialità, nel senso che ogni comune provvederà al totale finanziamento per la parte inerente al proprio territorio fatti salvi di benefici che possano essere ottenuti per il tramite dell'Associazione che con il presente atto viene costituita (contributi da terzi).
- B. Le spese minute, quali ad esempio quelle di cancelleria e di telefono sono a carico del Comune Capo-convenzione.

Le spese che fanno capo ad ogni Comune saranno da questo rimborsate al Comune Capo-convenzione entro trenta giorni dalla presentazione di apposita documentata richiesta.

Le entrate derivanti dalla gestione del servizio, saranno ripartite sulla base dei parametri specificati al primo comma del presente articolo.

Ogni Ente firmatario si obbliga a rispettare quanto previsto nella presente Convenzione.

Il ritardato pagamento della propria quota finanziaria, oltre i 30 giorni dal termine convenuto, comporta l'applicazione degli interessi legali.

ART. 7

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In ogni momento e con l'assenso di tutti gli enti convenzionati è ammessa la possibilità di sostituire o integrare la forma giuridica della convenzione, in conformità alla normativa di legge vigente.

Questa convenzione potrà essere modificata, nel periodo di vigenza, con l'unanime consenso di tutti i Comuni che la sottoscrivono.

ART. 8

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni contraenti saranno deferite ad un Collegio arbitrale composta da quattro componenti.

Ogni Sindaco è competente alla nomina di un componente di tale Collegio da scegliere tra esperti in materie giuridiche, tecniche ed economiche (liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi e/o dirigenti pubblici anche a riposo).